

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per il bilancio Caron.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Bisori — ricordando che nella seduta di ieri, alla quale egli non è potuto intervenire, è stato concluso l'esame del disegno di legge n. 1659, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci, fa presente che, per ragioni di coordinamento, in tutti gli articoli del disegno di legge suddetto l'espressione « aiuto-maestri » dovrebbe essere sostituita con l'altra: « aspiranti-maestri ».

Il Presidente dà assicurazioni in tal senso.

IN SEDE DELIBERANTE

« Riscatto del servizio prestato dagli ex commessi autorizzati aiutanti ufficiali giudiziari » (1193), d'iniziativa del senatore Tedeschi.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Zampieri, relatore dopo essersi richiamato alla relazione da lui distribuita ai componenti della Commissione, propone che nell'articolo unico, le parole « di enti parastatali e di diritto pubblico » siano

sostituite con le altre: « di enti parastatali o di altri enti ».

Il senatore Palumbo, favorevole all'emendamento in linea di massima, ritiene che sarebbe più opportuno sostituire le parole anzidette con le altre: « di enti di diritto pubblico ».

Il Presidente ed i senatori Aimoni e Girauda si dichiarano d'accordo con la formulazione suggerita dal senatore Palumbo, che viene approvata.

La Commissione approva poi l'articolo unico del disegno di legge nel testo così modificato.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento e la semplificazione delle procedure » (1447).

(Esame e rinvio).

Il senatore Girauda riferisce ampiamente sul contenuto del disegno di legge, soffermandosi in modo particolare sull'articolo 2, che riguarda il riordinamento dei Ministeri, la ripartizione fra essi delle attribuzioni, la ripartizione delle competenze tra uffici centrali e periferici nell'ambito di ciascun Ministero e l'ordinamento degli uffici. Il relatore conclude la sua esposizione — nel corso della quale formula varie osservazioni e suggerimenti — auspicando un ordinamento che, come richiesto dalle necessità di uno Stato moderno, consenta di tecnicizzare sempre più e meglio i funzionari dello Stato e conceda loro maggiore autonomia di funzioni.

Il Presidente ringrazia il relatore per la sua esposizione e propone che il seguito

dell'esame sia rinviato, affinché la relazione stessa, di notevole complessità, possa essere distribuita ai componenti della Commissione.

Dopo interventi del senatore Fabiani — che esprime riserve sulla possibilità di effettuare la riforma burocratica senza inserirla nel quadro dell'ordinamento regionale —, del senatore Bisori, del relatore e del ministro Bertinelli, la proposta del Presidente è accolta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima seduta.

« **Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati** » (1142), d'iniziativa del senatore Marchisio.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Zampieri riferisce sul disegno di legge, dichiarandosi favorevole alla sua approvazione con alcuni emendamenti formali, in seguito ai quali il testo risulterebbe così formulato:

« *Art. 1.* - Per i tratti di strade che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali, giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti coi suddetti tratti di strada.

« Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

« In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori.

« Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune ».

Art. 2. « Nulla è dovuto alla Provincia per le preventive autorizzazioni di cui all'articolo precedente ».

Il relatore propone altresì che venga chiesta al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il ministro Bertinelli dichiara che il Governo è d'accordo sia sugli emendamenti, sia sulla richiesta di trasferimento di sede, in conformità alla proposta del relatore; tale proposta è quindi approvata all'unanimità dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica** » (1758), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione). (Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente informa che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1758, iniziato nella seduta di ieri, deve essere rinviato in attesa della risposta del Presidente del Senato sulla questione di competenza, da lui sollevata in base alle decisioni prese dalla Commissione.

Il sottosegretario Caron fa presente, a nome del Governo, l'urgenza del disegno di legge. Prega pertanto il presidente Schiavone di compiere i passi necessari affinché questa fase interlocutoria dell'*iter* del provvedimento possa concludersi al più presto possibile.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Lepore prospetta l'esigenza di esaminare al più presto i disegni di legge nn. 1482, 1498 e 1499, concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Presidente dà assicurazioni al riguardo.

Il senatore Lepore fa anche presente che durante l'estate egli ha redatto il parere per la 6^a Commissione sul disegno di legge n. 1662, concernente l'ordinamento della scuola materna statale; e prega il Presidente di far distribuire il parere stesso ai componenti della Commissione, affinché possa essere esaminato nella prossima seduta. Chiede infine che sia posto all'ordine del giorno della prossima seduta il disegno di legge n. 1759, concernente l'aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia, sul quale egli è relatore.

Il Presidente dà assicurazioni anche in merito a tali richieste.

La seduta termina alle ore 12,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

LAMI STARNUTI

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12** » (1179-B), d'iniziativa del senatore Pace, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Ajroldi, illustra alla Commissione le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo accolto dal Senato. L'oratore sottolinea, in particolare, che il primo comma del nuovo testo dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, nella formulazione approvata dalla Camera, rende ancora più restrittiva la disciplina da applicarsi nei confronti dei candidati espulsi dai concorsi, mentre il secondo comma tempera alquanto il rigore della disposizione originaria dell'articolo 126. Il senatore Ajroldi conclude il suo intervento rimettendosi alla volontà della Commissione.

Il senatore Nicoletti sostiene che la nuova norma riguardante gli effetti dell'espulsione dei candidati è eccessiva e contrasta con la *ratio legis*; dato che l'espulsione di un candidato durante le prove scritte può anche essere frutto di un malinteso, è opportuno, a giudizio dell'oratore, ripristinare la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 126, la quale si limita a stabilire che l'espulsione equivale ad inidoneità.

Dopo un breve intervento del senatore Picchiotti (il quale non accetta il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e ritiene opportuno il ritorno a quello proposto dal senatore Pace), il senatore Pafundi afferma che per l'ammissione nella carriera della magistratura occorrono speciali requisiti di moralità, i quali sono chiaramente mancanti quando il candidato svol-

ga un'attività fraudolenta durante le prove di esame.

Il senatore Kuntze dichiara di preferire il ritorno al testo originario del disegno di legge; pur rendendosi conto delle ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati ad apportare l'emendamento riguardante i candidati espulsi, l'oratore sostiene che una disposizione di tal genere crea possibilità di discriminazioni a seconda della maggiore o minore severità della commissione giudicatrice. Riconosce tuttavia che i casi di espulsione sono estremamente rari ed afferma di non insistere nelle sue osservazioni circa questo punto; dichiara invece di ritenere inaccettabile la limitazione del numero dei concorsi, prevista dal secondo comma del nuovo testo, e sostiene la necessità di eliminarla.

Il ministro Reale, dopo avere ricordato che la Commissione di giustizia della Camera manifestò inizialmente un atteggiamento contrario al provvedimento, dichiara di non condividere l'opinione del senatore Kuntze circa l'opportunità di eliminare la limitazione del numero dei concorsi; la norma approvata dalla Camera dei deputati rientra infatti nello spirito della disposizione originaria, temperandone tuttavia la severità. Circa il delicato problema dell'espulsione, il Ministro guardasigilli sostiene che la frode durante il concorso per esami indica assenza dei requisiti morali indispensabili per chi si propone di accedere alla carriera della magistratura, ed inoltre danneggia gli altri concorrenti. Il rappresentante del Governo conclude il suo intervento dichiarandosi favorevole all'accoglimento del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Poët sostiene che l'accertamento dei requisiti morali dei candidati deve essere, per i concorsi in magistratura, anche più rigoroso di quello che avviene per altri concorsi statali; ritiene peraltro che la norma relativa all'espulsione sia formulata in maniera non felice.

Il senatore Gullo afferma che l'espulsione costituisce la sanzione comminata per il fatto fraudolento; estendere nel tempo gli effetti dell'espulsione significherebbe dichiarare la pericolosità del soggetto e dare alla disposizione il carattere di una « norma di sicurezza ». D'altro canto, prosegue il sena-

tore Gullo, la fattispecie non è definita; essa è tanto incerta da rendere pericolosa la norma, potendo l'espulsione derivare anche, ad esempio, da un diverbio con un membro della commissione giudicatrice. Dopo avere ribadito che l'espulsione è non il fatto, ma la sanzione del fatto, il senatore Gullo dichiara di non accettare la limitazione prevista nell'ultima parte del testo della Camera, lamentando tra l'altro la discriminazione — a suo avviso inammissibile — che viene compiuta tra gli esami di concorso per l'ammissione in magistratura e gli esami per procuratore.

Il senatore Caroli dichiara di ritenere eccessiva la norma riguardante i candidati espulsi dalle prove e sottolinea la distinzione — a suo avviso ingiustificata — tra la espulsione avvenuta prima e dopo la dettatura del tema; conclude il suo intervento proponendo il ripristino del terzo comma dell'articolo 126.

Dopo un breve intervento del senatore Kuntze, il ministro Reale ribadisce il suo consenso al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e risponde ad alcuni oratori intervenuti nella discussione sui problemi della ultrattività della sanzione, sulla distinzione tra avvocati e magistrati e sull'ambito di applicazione della norma riguardante l'espulsione.

Il senatore Berlingieri, criticando anch'egli la disposizione relativa all'espulsione, ricorda le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, mettendo in particolare rilievo il potere discrezionale del Ministro di grazia e giustizia (previsto dal terzo comma dell'articolo 10 di tale decreto) di sancire con suo provvedimento l'esclusione dai successivi concorsi nei casi in cui l'espulsione sia stata comminata per un fatto di particolare gravità.

Dopo un intervento del senatore Giuseppe Magliano (che si dice favorevole al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento), il relatore, senatore Ajroldi, richiamandosi anche all'intervento del senatore Berlingieri, afferma tra l'altro che è opportuno mantenere il potere discrezionale del Ministro.

A questo punto viene presentato dai senatori Ajroldi, Caroli, Armando Angelini e Berlingieri un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo unico con il seguen-

te: « Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato: " Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in Magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi " ».

Il nuovo testo dell'articolo unico viene quindi messo ai voti ed approvato.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (1628), d'iniziativa dei deputati Basso ed altri e Martuscelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Poët, propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante. La proposta è accolta dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 12.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente
CESCHI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965 » (1861), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Riferisce sul disegno di legge il senatore Jannuzzi. Egli dà anzitutto ampie notizie circa l'organizzazione, il capitale, i compiti e le finalità della Banca, mettendo in particolare rilievo che essa si propone di stimolare lo sviluppo economico in Asia e di coordinare gli sforzi dei Paesi asiatici attraverso una collaborazione internazionale in campo economico, nel quadro di una organica cooperazione con le Nazioni Unite. Il relatore sottolinea quindi l'importanza — ben al di

lità della quota di capitale sottoscritta — dell'adesione italiana, sul piano morale e politico: si tratta, a suo giudizio, di un atto di solidarietà sociale in campo internazionale, che si inserisce nella linea tradizionale della politica estera dell'Italia, sempre convinta che presupposto fondamentale per la riduzione delle tensioni internazionali sia il progresso economico e civile dei Paesi in via di sviluppo.

Il senatore Jannuzzi conclude ponendo in evidenza che nessun elemento di carattere politico può intervenire nell'attività della Banca.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Bartesaghi annuncia il voto contrario dei senatori comunisti, affermando che, a giudizio del suo Gruppo, la situazione in Asia fornisce ogni giorno ragioni assai gravi per indurre a ritenere che, dietro le formule nelle quali si proclamano i principi, l'azione degli organismi chiamati ad attuarli persegua spesso ben altri obiettivi.

Il senatore Fenoaltea, dopo avere annunciato che voterà a favore del disegno di legge, invita tuttavia il relatore ed il Governo a tener conto della grave situazione dei Paesi in via di sviluppo, il cui divario rispetto ai Paesi più progrediti, lungi dall'attenuarsi, pare invece approfondirsi pericolosamente.

Conclude il dibattito il sottosegretario Oliva, ringraziando il relatore e gli intervenuti nel dibattito e sottolineando che il disegno di legge si traduce in un atto di solidarietà internazionale al quale l'Italia non doveva e non poteva sottrarsi; annuncia, infine, che, in vista della scadenza dei termini, chiederà alla Presidenza del Senato che il disegno di legge sia iscritto, con procedura urgentissima, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Infine la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Jannuzzi per riferire alla Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 » (1862), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Jannuzzi, relatore, sottolinea che l'Istituto italo-latino americano si po-

ne come un ente destinato a realizzare la politica di reciproca collaborazione nei campi culturale, economico e sociale, che è da tempo auspicata dal Governo italiano e che incontra altresì un'eco ugualmente favorevole in tutto il continente latino-americano.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore Bartesaghi, con breve replica del relatore, il sottosegretario Oliva invita la Commissione a confortare col suo voto il provvedimento, per il quale intende chiedere al Senato l'adozione della procedura urgentissima.

Senza ulteriore discussione la Commissione accorda quindi mandato di fiducia al senatore Jannuzzi per la relazione all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:

a) **Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona;**

b) **Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e a Lisbona;**

c) **Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine » (1351).**
(Esame).

Riferisce il senatore Bolettieri, esaminando partitamente i tre atti internazionali cui fa riferimento il disegno di legge; il relatore esprime il convincimento che l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 rappresenta un nuovo ed efficace strumento di protezione delle denominazioni di origine. Propone poi di introdurre nel disegno di legge un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria occorrenti per l'applicazione degli Accordi menzionati nell'articolo 1, stabilendo inoltre i compiti delle singole Amministrazioni nell'esecuzione delle disposizioni di detti Accordi e le norme di carattere procedurale relative ».

Dopo breve intervento del senatore Fenoaltea, la Commissione accorda mandato di fiducia al senatore Bolettieri per la presentazione della relazione all'Assemblea.

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964** » (1732).
(Esame).

Riferisce il senatore Jannuzzi, al quale la Commissione accorda poi mandato di fiducia per la presentazione della relazione.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965** » (1734).
(Esame).

Il senatore Piasenti, relatore, illustra gli aspetti essenziali del provvedimento, rilevando l'intensità della collaborazione prevista dall'Accordo e sottolineando che il nuovo documento consentirà certamente di meglio inquadrare una serie di attività che si svolgeranno, con carattere di reciprocità, nei due Paesi contraenti.

Senza dibattito, la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Piasenti per la presentazione della relazione.

« **Adesione alla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950 e sua esecuzione** » (1762), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il relatore, senatore Jannuzzi, osserva preliminarmente che la materia è quanto mai delicata: le obiezioni che avevano sinora ritardato l'approvazione della Convenzione erano unicamente motivate da particolari considerazioni di ordine giuridico, derivanti dalla necessità di coordinare le disposizioni della Convenzione con la legislazione italiana. Essendo venuta meno ogni ragione di perplessità, non rimane se non approvare il testo della Convenzione.

La Commissione autorizza quindi il senatore Jannuzzi a presentare la relazione all'Assemblea.

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954** » (1766), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Udita una breve relazione del senatore Piasenti, il quale chiarisce le ragioni del provvedimento e ne sottolinea la portata

marginale, la Commissione gli accorda mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,25.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano** » (1650), d'iniziativa dei deputati Pedini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 5, per il quale — nella precedente seduta — era stata riconosciuta la opportunità di una più completa formulazione, in modo da tener conto dei casi di prestazioni inferiori alla durata biennale prevista dall'articolo 1, determinate da cause di forza maggiore.

Il relatore Piasenti dà lettura di un nuovo testo del suddetto articolo, da lui predisposto, che egli ritiene giuridicamente corretto e tale da ovviare ai lamentati inconvenienti.

I senatori Albarello e Vallauri esprimono avviso favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 5, ed il sottosegretario Guadalupi l'accetta a nome del Governo. Dopo dichiarazioni di astensione dal voto del senatore Pelizzo e di voto contrario del senatore Maggio, l'articolo è approvato nel testo proposto dal relatore.

Successivamente è approvato, senza dibattito, l'articolo 6, anch'esso nella nuova formulazione proposta dal relatore.

Prendono, quindi, la parola per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di

legge i senatori Maggio, Albarello, Bonaldi, Pelizzo ed Angelilli.

Il senatore Maggio conferma il già annunciato voto contrario del Gruppo del movimento sociale italiano: tale opposizione è motivata non dalla volontà di impedire un aiuto ai Paesi sottosviluppati, ma dalla convinzione che tale aiuto potrebbe concretarsi in altre iniziative, senza violare il dettato costituzionale.

Il senatore Albarello dichiara che voterà a favore del disegno di legge, sia perchè ritiene di primaria importanza il contributo che potrà essere dato dall'Italia ai Paesi in via di sviluppo, sia perchè è convinto che il provvedimento costituisca un primo passo verso la predisposizione della legge sull'obiezione di coscienza.

Il senatore Bonaldi dichiara che il Gruppo liberale rimane su posizioni contrarie al disegno di legge per i motivi già esposti, e soprattutto per la prevista diminuzione degli elementi tecnici nelle Forze armate, oltre che per la mancata richiesta del parere del Consiglio superiore delle Forze armate. L'oratore conclude affermando che con il provvedimento in discussione si aprirà la via ad una serie di richieste per la dispensa dal servizio militare.

Il sottosegretario Guadalupi, replicando al senatore Bonaldi, dà chiarimenti in merito alla mancata richiesta di parere al Consiglio superiore delle Forze armate, precisando, soprattutto, che non esiste alcun precedente di preventiva consultazione del suddetto Consiglio su proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Il Sottosegretario di Stato per la difesa conclude le sue dichiarazioni respingendo ogni accostamento della materia che forma oggetto del disegno di legge con i problemi dell'obiezione di coscienza.

Dopo dichiarazioni di astensione dal voto dei senatori Pelizzo e Angelilli, il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valore militare alla Bandiera della Guardia di finanza » (1799). (Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente rivolge, anzitutto, un reverente e commosso pensiero alla memoria

del giovane sottotenente della Guardia di finanza Franco Petrucci, primo ufficiale caduto in Alto Adige in seguito ad azione terroristica.

Ricorda poi che la Commissione, in precedenti riunioni, ha deciso di non prendere in esame singole proposte di legge concernenti la concessione di medaglie d'oro al valor militare, ma di esaminarle tutte insieme, in un secondo momento, in un quadro generale; esprime, tuttavia, l'avviso che per il disegno di legge in esame possa essere ammessa una deroga alla suddetta decisione, giacchè in questo caso la proposta riguarda la bandiera di un Corpo militare e non un Comune. Il Presidente conclude proponendo alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo dichiarazioni dei senatori Palermo, Darè, Rosati, Roffi, Albarello e del relatore Piasenti, la Commissione, all'unanimità, con l'adesione del rappresentante del Governo, approva la proposta del Presidente.

SUI RECENTI ATTI TERRORISTICI IN ALTO ADIGE

Il Presidente chiede alcuni chiarimenti al sottosegretario Guadalupi sugli intendimenti del Governo in ordine alla concessione di ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile nei confronti dei militari impegnati in Alto Adige nel duro compito della repressione degli atti terroristici.

Chiede, altresì, notizie sul trattamento pensionistico riservato alle famiglie di quanti sono caduti ed a coloro che sono rimasti invalidi e, infine, se siano allo studio provvedimenti intesi a concedere un riconoscimento di natura economica ai militari che operano in Alto Adige.

Prende, quindi, la parola il sottosegretario Guadalupi, il quale risponde a vari quesiti, posti anche nelle precedenti sedute da alcuni membri della Commissione.

Il rappresentante del Governo esordisce ricordando la recente, prolungata visita del ministro Tremelloni a reparti militari dislocati in numerose località dell'Alto Adige, visita che ha consentito di constatare la piena efficienza e l'altissimo morale di tutti i reparti impiegati.

Circa la proposta (avanzata dal senatore Vallauri nella precedente seduta) di una

cooperazione tecnica al confine, tra Italia ed Austria, per impedire i facili sconfinamenti dei terroristi, il Sottosegretario di Stato per la difesa ricorda che il problema della sorveglianza dei confini rientra nella stretta competenza del Ministero dell'interno. Al senatore Rosati chiarisce, quindi, che in Alto Adige è stato costituito un comando unico di tutti i reparti appartenenti alle Forze armate e che, per il momento, non si prevede l'estensione di tale comando unificato anche ai reparti della Polizia e della Guardia di finanza.

I senatori Albarello, Roffi, Rosati, Zenti e Pelizzo espongono quindi alcune osservazioni. In particolare, il senatore Albarello auspica la creazione di un comando unificato di tutti i reparti, per l'efficace coordinamento delle operazioni di difesa dall'attività terroristica, e richiama ancora una volta l'attenzione — con l'adesione del senatore Roffi — sull'urgenza di provvedere alla revisione delle norme in materia di pensioni ai superstiti ed agli invalidi per causa di servizio.

Il senatore Rosati esprime l'augurio che le nuove disposizioni in materia di comando unico in Alto Adige consentano di coordinare con maggiore efficacia l'attività dei reparti impegnati nella lotta contro i terroristi. L'oratore chiede di conoscere, inoltre, gli intendimenti del Governo sui problemi già indicati dal Presidente, problemi ai quali egli ha fatto più volte riferimento nel corso delle ultime sedute.

Il senatore Zenti si associa alla richiesta di schiarimenti formulata dal precedente oratore e rivolge invito al Governo di voler far conoscere le proprie intenzioni anche in merito all'eventuale concessione di benefici di carriera al personale militare impiegato nelle zone di cui trattasi.

Il senatore Pelizzo, infine, invita il Governo a voler studiare la possibilità di avvicendamento degli ufficiali e dei sottufficiali che già da lungo tempo prestano servizio in Alto Adige.

Il sottosegretario Guadalupi, prendendo nuovamente la parola, ricorda, per quanto concerne il trattamento pensionistico ai superstiti e agli invalidi per causa di servizio, che iniziative legislative sono in corso — pur tra difficoltà di ordine finanziario —

per adeguare la legislazione in materia. Dopo aver dato schiarimenti, specie sotto il profilo giuridico, sulla possibilità della concessione di ricompense al valor militare per atti di valore compiuti in Alto Adige, il Sottosegretario conclude riservandosi di fornire, in una successiva seduta, ulteriori informazioni su talune questioni sollevate nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 12,20.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

BERTONE

indi del Vicepresidente

FORTUNATI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REDIGENTE

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (249), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (263), d'iniziativa dei senatori Tibaldi ed altri.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (565), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (794), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (867), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (868), d'iniziativa del senatore Schietroma.

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (869), d'iniziativa dei senatori Bernardetti ed altri.

« **Provvedimenti in favore delle pensioni di guerra indirette** » (944), d'iniziativa dei senatori Bernardino ed altri.

« **Modifiche alla legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante integrazioni e modificazioni della legislazione pensionistica di guerra** » (983), d'iniziativa dei senatori Garlato ed altri.

(Seguito della discussione).

Prende la parola il senatore Trabucchi, relatore, il quale riferisce sul lavoro svolto durante le ferie estive assieme al senatore Salerni, lavoro che ha portato alla formazione di un testo unificato dei disegni di legge e alla stesura di una relazione interna ad uso della Commissione. A quest'ultimo proposito, il senatore Trabucchi precisa che detta relazione non intende minimamente mettere in discussione il principio del diritto alla pensione di guerra, come da qualche parte si è voluto affermare dopo che il testo era stato distribuito ai membri della Commissione. L'oratore si sofferma quindi sull'aspetto finanziario del problema e lamenta la scarsità degli stanziamenti, che i relatori hanno ritenuto di ripartire tra le diverse categorie di beneficiari ispirandosi soprattutto a criteri di equità. L'esiguità degli stanziamenti (a proposito dei quali non esistono neanche, per il momento, favorevoli prospettive future, dato che per le pensioni il programma nazionale di sviluppo non prevede alcun intervento) ha costretto i relatori a proporre il differimento di taluni benefici, la cui concessione peraltro sarebbe opportuna.

L'altro relatore, senatore Salerni, dà a sua volta ragione del lavoro compiuto, insistendo sulla validità della scelta operata dai relatori nel rifiutare, nonostante l'esiguità dello stanziamento disponibile per il 1967, la via di una soluzione parziale. Ciò è stato fatto proprio nell'interesse della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, che, giustamente, attende una soluzione dell'annoso problema. L'oratore aggiunge che, se la soluzione adottata sul piano generale può prestare il fianco a critiche, ciò è da attribuirsi alla rigida limitazione degli stanziamenti.

Il senatore Palermo, dopo avere ricordato nuovamente gli impegni ripetutamente assunti dal Governo circa la questione delle pensioni di guerra, osserva che la esi-

guità degli stanziamenti disposti per il 1967 e la violazione dell'impegno di concedere un acconto per l'esercizio 1966 testimoniano della insensibilità del Governo. Questa, a giudizio dell'oratore, non può essere neppure giustificata dal persistere delle difficoltà economiche, in quanto lo stesso Governo proclama che la recessione è ormai superata e che le condizioni della finanza pubblica sono migliorate. L'oratore si addentra successivamente nell'esame di singoli punti del testo proposto dai relatori, e si sofferma in particolare sulle norme che, facendo riferimento alla condizione disagiata del beneficiario di pensione di guerra, sembrano intaccare il principio del diritto alla pensione. Il senatore Palermo conclude il suo intervento ricordando che la Commissione si è impegnata a portare a soluzione i problemi della pensionistica di guerra ed a concludere l'esame dei relativi disegni di legge.

Il senatore Conti, dopo avere approvato l'opera svolta dai relatori, anche in rapporto agli stanziamenti disponibili, contesta le affermazioni del precedente oratore circa gli impegni del Governo e ricorda che, nell'incontro avvenuto ieri tra il Vicepresidente del Senato Zelioli Lanzini e i rappresentanti della categoria dei mutilati e degli invalidi di guerra, è stato proposto di promuovere un incontro col Ministro del tesoro, al fine di studiare la possibilità di incrementare lo stanziamento per l'esercizio 1967, in modo da soddisfare meglio quelle esigenze che debbono riconoscersi fondate.

Il senatore Maier, espressa la sua approvazione per l'opera svolta dai relatori, anche dal punto di vista della ripartizione degli stanziamenti tra pensioni dirette e pensioni indirette, lamenta la mancata soluzione del problema dell'assistenza sanitaria ai titolari di pensioni indirette ed il fatto che, nonostante gli aumenti, continui a sussistere una disparità di trattamento tra i pensionati di guerra ed altre categorie di invalidi. Chiede anzi, a questo proposito, che i relatori approfondiscano l'indagine circa le dimensioni di tale diversità di trattamento.

Dopo brevi interventi dei senatori Artom e Trabucchi, il senatore Fortunati critica la soluzione suggerita dai relatori, che ancora una volta, a suo giudizio, costituisce un in-

tervento legislativo settoriale, in quanto si è subordinata la riforma della pensionistica alle contingenti esigenze di bilancio; una soluzione veramente organica, secondo l'oratore, può trovarsi soltanto prescindendo dalle attuali difficoltà del bilancio, le quali possono unicamente suggerire di graduare i tempi di applicazione della riforma medesima.

Il relatore Trabucchi osserva che le migliorate condizioni finanziarie del Paese, sottolineate dal senatore Palermo, non possono consentire l'utilizzazione delle maggiori entrate fino a quando queste non siano accertate. Al senatore Fortunati l'oratore obietta che l'assenza di prospettive è da ricondursi alla mancata considerazione del problema pensionistico nel programma di sviluppo economico e che, pertanto, il riferimento alla situazione di bilancio era inevitabile, anche se i relatori, nelle loro proposte, hanno cercato di scaglionare nel tempo la concessione di certi benefici. Dopo aver osservato al senatore Maier che la questione dell'assistenza sanitaria per i titolari delle pensioni indirette dovrebbe trovare soluzione in una sede diversa da quella del riordinamento delle pensioni, il relatore conclude il suo intervento invitando la Commissione ad affrontare in concreto l'esame del testo ad essa sottoposto.

Segue un ampio intervento del senatore Bernardinetti. L'oratore si sofferma soprattutto sul problema delle pensioni indirette, osservando che anche nella distribuzione degli scarsi stanziamenti disponibili i titolari di tali pensioni sono stati sfavoriti; esamina quindi alcuni punti particolari del testo proposto dai relatori, punti dai quali risulta la discriminazione a danno dei beneficiari di pensioni indirette. Il senatore Bernardinetti conclude osservando che la scarsità degli stanziamenti appare veramente eccessiva e che, in ogni caso, deve essere anzitutto affrontato il problema di un assetto meno sperequato all'interno del sistema pensionistico di guerra.

Il senatore Angelo De Luca, riferendosi ad un'osservazione del senatore Conti, propone che la Commissione sospenda l'esame dei disegni di legge, in attesa che abbia luogo l'incontro col Ministro del tesoro prospettato ieri. A favore di tale proposta parla

il senatore Angelilli, mentre in senso contrario si pronunciano i senatori Gigliotti e Stefanelli.

Il sottosegretario Braccesi, dopo avere osservato che l'opposizione ha ripreso argomenti già svolti, avanza riserve sulla proposta del senatore Fortunati, di procedere all'approvazione di un provvedimento esauriente, subordinandone l'attuazione alla situazione finanziaria. Quanto allo stanziamento, il rappresentante del Governo precisa che esso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, evidentemente in base a considerazioni generali ed a precise scelte politiche. Egli pertanto si trova nella necessità di confermare, nella situazione attuale, che il Governo non è in grado di prevedere per l'esercizio 1967 una somma superiore ai 25 miliardi già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il senatore Fortunati riprende nuovamente la sua proposta, di procedere cioè all'approvazione della riforma pensionistica scaglionandone poi l'attuazione in relazione alle esigenze di bilancio. L'oratore osserva che ogni altra soluzione rappresenta un cedimento del Parlamento nei confronti dell'esecutivo.

Dopo brevi interventi dei senatori Artom e Trabucchi, favorevoli alla prosecuzione dell'esame del testo presentato dai relatori, il presidente Bertone, data l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione al pomeriggio.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, viene ripresa alle ore 17,15.

Alla ripresa, il presidente Fortunati invita i relatori ed i proponenti dei disegni di legge a farsi promotori, entro giovedì della prossima settimana, dell'annunciato incontro col Ministro del tesoro, per chiedere al Ministro stesso se sia possibile aumentare lo stanziamento per l'esercizio 1967 e prevedere nel programma di sviluppo economico una graduale soluzione del problema pensionistico, nonchè per sollecitare un definitivo pronunciamento del Governo circa l'introduzione del principio della scala mobile per le pensioni di guerra.

Il relatore Trabucchi osserva, a proposito dell'incidenza globale della rivalutazio-

ne delle pensioni di guerra nel quinquennio 1966-71, che tra le richieste delle categorie interessate e la soluzione proposta dai relatori sussiste una differenza che si aggira sui 120 miliardi.

Il senatore Bertoli chiede che vengano confrontati i trattamenti rivalutati alla fine del quinquennio 1966-71 in base al testo dei relatori con quelli che risulterebbero, alla stessa data, se fossero approvati i disegni di legge originari.

Il presidente Fortunati chiede quindi alla Commissione se si possa considerare conclusa la discussione generale sul nuovo testo presentato dai relatori; in senso contrario alla chiusura della discussione si esprime il senatore Bertoli, e a questa tesi aderisce la Commissione. Il Presidente osserva quindi che il rappresentante del Governo ed i relatori dovrebbero fare in modo di rispondere entro giovedì prossimo ai quesiti prospettati nel corso della discussione odierna, in aggiunta ai quali egli indica l'esigenza di valutare, con riferimento alla fine del quinquennio 1966-71, l'incidenza sul totale della spesa pubblica delle varie impostazioni relative alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici.

Ai quesiti da chiarire per la prossima settimana, il senatore Bernardinetti aggiunge quello, sollevato dal senatore Maier, relativo all'estensione dell'assistenza sanitaria ai beneficiari di pensioni indirette.

Il senatore Palermo chiede che venga anche chiarito il costo di una revisione delle tabelle.

A questo proposito, i relatori Salerni e Trabucchi illustrano il lavoro da loro svolto in collaborazione col Governo per la revisione delle tabelle, precisando che queste sono state modificate, rispetto alla legislazione vigente, nei limiti in cui si è riconosciuta esistente, alla prova dell'esperienza, una manifesta ingiustizia. Il senatore Trabucchi si sofferma quindi su taluni punti particolari concernenti le tabelle.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,35.

ISTRUZIONE (6°)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

«**Conferimento degli incarichi negli Istituti di istruzione secondaria**» (630), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario.

«**Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie**» (1484), d'iniziativa dei senatori Donati ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione procede alla discussione degli articoli del testo unificato dei due provvedimenti, concordato in sede di Sottocommissione.

All'ampio dibattito sull'articolo 1 prendono parte il relatore Donati e i senatori Romano, Morabito, Bellisario, Scarpino, Piovano, Moneti, Spigaroli, Granata e Monaldi e il sottosegretario Elkan.

L'articolo 1 del nuovo testo è quindi approvato con talune modificazioni. Esso stabilisce che presso ogni Provveditorato venga costituita una Commissione per gli incarichi, col compito di redigere ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali, e di formulare le relative proposte di nomina. La Commissione per gli incarichi è formata da un capo di istituto, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato e da professori i ruoli o incaricati abilitati, nominati in ragione di uno ogni 300 aspiranti o frazione non inferiore a 100, ed è composta comunque da un minimo di quattro commissari. Essa è rinnovata ogni anno per un terzo dei componenti provenienti dal personale direttivo ed insegnante, e nessun capo di istituto o insegnante può farne parte per oltre tre anni consecutivi.

L'articolo dispone altresì che il Preside e i funzionari del Provveditorato siano nominati dal Provveditore agli studi, che i professori siano nominati dal Provveditore agli studi, sentiti i rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i professori non di ruolo; prevede infine che ai membri della Commissione venga corrisposto un gettone di presenza.

Anche l'articolo 2 viene approvato nel nuovo testo, con modificazioni proposte dal relatore Donati e dal sottosegretario Elkan.

Tale articolo stabilisce che il Provveditore agli studi curi la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto a trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi negli istituti di istruzione secondaria esistenti nel territorio di competenza; che, inoltre, ogni capo d'istituto dia notizia immediata al Provveditore delle variazioni che intervengono nel numero di cattedre, di posti e di ore di insegnamento disponibili per gli incarichi; che il numero delle prime classi sia considerato uguale a quello dell'anno precedente, fino alla chiusura delle iscrizioni. Nell'elenco compilato dal Provveditore saranno compresi anche i posti e le ore disponibili presso gli istituti ad amministrazione autonoma, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali vengono compilate corrispondenti graduatorie provinciali.

Infine l'articolo dispone che le cattedre, i posti e le ore di insegnamento, fatta eccezione per le ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, siano messi a disposizione della Commissione incarichi per le proposte di nomina.

Anche sull'articolo 3 si svolge un ampio dibattito. Il relatore Donati propone un emendamento tendente ad ammettere la presentazione della domanda di incarico ad un solo Provveditorato

Il senatore Spigaroli si dichiara contrario all'emendamento, mentre il senatore Piovano è favorevole alla proposta del relatore. Dopo un intervento del senatore Trimarchi, il sottosegretario Elkan propone che per il primo anno sia consentita la presentazione delle domande presso due Prov-

veditorati; il rappresentante del Governo presenta poi un nuovo testo sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo. L'articolo così modificato è quindi approvato dalla Commissione: esso dispone che la domanda ad incarico, contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti, venga presentata al Provveditore agli studi secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati della scuola secondaria che organizzano, su scala nazionale, i professori non di ruolo. Sarà ammessa la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato; peraltro, nel primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge, sarà consentita la presentazione della domanda presso due Provveditorati.

Per l'inclusione nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera a) del successivo articolo 4, l'articolo 3 dispone che possono presentare domanda anche i partecipanti agli esami di abilitazione in corso di espletamento alla scadenza del termine di presentazione della domanda d'incarico. Analogamente potranno presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 4 anche coloro che conseguiranno il titolo di studio (laurea o diploma) nella sessione di esami successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda d'incarico.

Il testo dell'articolo 3 stabilisce infine che il Ministro della pubblica istruzione fisserà, con l'ordinanza sopra menzionata, le modalità e le condizioni per l'inclusione in graduatoria; e che la stessa ordinanza fisserà il termine entro cui dovrà essere conseguita l'abilitazione all'insegnamento o il titolo di studio.

Sull'articolo 4, relativo alla formazione delle graduatorie, ha luogo un'ampia discussione. Dopo un intervento del relatore, illustrativo del contenuto dell'articolo, il senatore Romano chiede in via principale che, per la definizione dei titoli di studio, si faccia rinvio ad una tabella analoga a quella allegata dal senatore Donati al progetto di legge n. 1484; in subordine, suggerisce l'approvazione di un ordine del giorno, che inviti il Governo ad attenersi, in sede di nor-

me regolamentari, ai criteri ispiratori della predetta tabella.

Dopo interventi del senatore Piovano, del senatore Trimarchi (che presenta un emendamento formale al secondo comma) e del senatore Granata, il senatore Bellisario propone, a sua volta, la soppressione della prima parte del secondo comma, sulla determinazione della distinzione fra titoli di studio specifici e affini, e si associa alla proposta del senatore Romano attinente alla presentazione di un ordine del giorno orientativo per il Governo.

Dopo altri interventi dei senatori Spigaroli, Scarpino e Moneti, il relatore aderisce alla proposta del senatore Bellisario. Il Sottosegretario Elkan accoglie le conclusioni del relatore.

Infine l'articolo 4 viene approvato in un nuovo testo: esso dispone che per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti di cui al precedente articolo 2, vengano compilate tre graduatorie da utilizzarsi successivamente nel seguente ordine: a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o il gruppo di insegnamenti richiesto; b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio specifico per l'insegnamento o il gruppo di insegnamenti richiesto; c) graduatoria degli aspiranti forniti di titolo di studio affine rispetto all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Il Ministro della pubblica istruzione definirà con proprio decreto, per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti previsto per le scuole secondarie, i titoli di studio specifici e quelli affini.

Con l'ordinanza di cui all'articolo 3, primo comma, il Ministro della pubblica istruzione fisserà altresì i criteri per la formazione delle tre graduatorie provinciali.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze, il testo approvato stabilisce che il servizio militare di leva o per richiamo di autorità sia valutato come servizio scolastico; prevede altresì che il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto alle iscrizioni nelle graduatorie stesse, sia valutato per un anno di insegnamento con la massima qualifica ogni otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, mentre le frazioni

di durata inferiore a quattro mesi non saranno valutate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« Norme relative all'assunzione nei ruoli organici dei presidi e al conferimento degli incarichi di presidenza ad insegnanti in possesso di particolari requisiti e condizioni » (1823), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri; Leone Raffaele ed altri; Nannini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Donati, illustra il provvedimento esprimendo il suo avviso favorevole.

Segue un'ampia discussione.

Il senatore Morabito dichiara che approverà il disegno di legge, anche perchè esso costituisce la premessa per una responsabile soluzione del problema degli idonei dei concorsi per presidi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il senatore Trimarchi annuncia il voto favorevole del Gruppo liberale.

Il senatore Granata, a nome del Gruppo comunista, dichiara che voterà a favore, sottolineando la necessità di una revisione della figura dell'idoneo, quale è ora delineata nei pubblici concorsi, e, più specificamente, dei compiti e dei sistemi di nomina dei presidi secondo le esigenze di una scuola media democratica.

Il senatore Bettoni, favorevole al provvedimento in quanto ritiene che esso assicuri condizioni stabili e non precarie ad una categoria di personale di cui la scuola ha bisogno, chiede chiarimenti in ordine al numero dei posti che resteranno disponibili per il concorso per presidi già bandito.

Il senatore Moneti si dichiara favorevole al disegno di legge: per quanto limitato ad una particolare categoria, esso, a suo giudizio, non è in contrasto coi principi ispiratori della legislazione vigente, ed elimina una carenza dovuta alla legge istitutiva della scuola dell'obbligo.

Anche il senatore Zaccari annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Spigaroli raccomanda al Governo l'adozione di una soluzione globale dei problemi della categoria, analoga a quella adottata per i direttori didattici.

Il senatore Bellisario chiede se il Governo sia disposto ad accettare una modificazione

del testo trasmesso dalla Camera, tendente a risolvere il problema generale degli idonei dei concorsi per presidi.

Dopo una breve replica del relatore Donati, il sottosegretario Elkan, rispondendo agli oratori che hanno partecipato alla discussione, riconosce anzitutto l'esigenza di modificare il sistema di reclutamento dei presidi, dei quali dovranno anche essere precisati i nuovi compiti. Annuncia al riguardo che alla Camera è stata nominata una Sottocommissione, la quale, sentito anche il parere del Governo, elaborerà una proposta d'iniziativa parlamentare in cui potrà essere affrontato anche il problema degli idonei sollevato dal senatore Bellisario. In questo quadro, precisa l'onorevole Elkan, il Governo ritiene si possa procedere all'adozione del provvedimento in discussione, con cui viene coperta solo una parte dei posti disponibili.

Chiusa la discussione generale, vengono presentati due ordini del giorno: il primo, del senatore Donati, impegna il Governo a non sistemare i presidi cui si riferisce il disegno di legge in scuole operanti in sedi con popolazione inferiore alle 3.000 unità; il secondo, dei senatori Bellisario e Spigaroli, cui si associano altri senatori, invita il Governo a predisporre al più presto il disegno di legge per la soluzione del problema dell'assunzione nei ruoli dei professori inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie inferiori e superiori, già espletati e da espletarsi nel futuro.

Il sottosegretario Elkan accetta i due ordini del giorno come raccomandazioni.

Infine la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per i trasporti

e l'aviazione civile Florena e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale** » (1822), d'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Il relatore, senatore Giancane, propone di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge, mancando tuttora il parere della 1^a Commissione e non essendo scaduto il termine regolamentare per la formulazione del parere stesso.

Il sottosegretario Mazza concorda con la proposta di rinvio, che è quindi approvata dalla Commissione.

« **Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne** » (1805), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.

(Discussione e rinvio).

Il Presidente fa presente che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge; propone peraltro che la Commissione inizi la discussione del provvedimento, rinviando ad altra seduta la deliberazione su di esso.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Genco: egli chiarisce che il disegno di legge tende a dirimere un dubbio interpretativo, consentendo l'erogazione del contributo di percorrenza anche ai natanti che, pur iscritti nei registri dell'autorità marittima, percorrono linee di navigazione interna.

Dopo interventi dei senatori Gaiani e Lombardi, il sottosegretario Florena esprime l'avviso favorevole del Governo sul disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici** » (1814), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Su proposta del relatore, senatore Lombardi, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta, per consentire alle Commissioni 1^a e 5^a di esprimere il proprio parere.

« **Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in Comune di Castelmaggiore (Bologna)** » (1817), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Lombardi riferisce brevemente sul disegno di legge, al quale si dichiara favorevole.

Dopo un breve intervento del senatore Giacomo Ferrari, il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione ad accogliere il provvedimento.

Senza ulteriore dibattito il disegno di legge è quindi posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 10,40.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« **Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche** » (1794), di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Carelli, premette che il disegno di legge rappresenta un tentativo

per risolvere i non facili problemi del settore venatorio, contemperando le esigenze di difesa del patrimonio faunistico e le esigenze dei cacciatori.

Ricordati alcuni aspetti del dibattito svoltosi presso la Commissione agricoltura della Camera, l'oratore illustra il testo del provvedimento, soffermandosi in particolare sugli articoli 1 (concessione della licenza di caccia e di uccellazione), 2 (periodi di permesso per la caccia e l'uccellazione), 3 (caccia controllata, 11 (giorno venatorio e divieto di caccia notturna), 13 (riserve, bandite, zone di ripopolamento e cattura), 37 (tasse per le licenze di caccia e uccellazione), 38 (soprattasse per licenze di caccia e uccellazione), 39 (ripartizione del provento delle soprattasse).

Si apre quindi la discussione generale: prendono la parola i senatori Spezzano e Bonafini.

Il senatore Spezzano premette che il testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati è un compromesso risultante dalla fusione dei tre disegni di legge già pendenti avanti la Commissione stessa. Afferma poi che dall'esposizione del relatore (che costituisce, a suo avviso, una seria base di discussione) risulta chiaro che il problema della caccia è particolarmente importante per alcune categorie di cittadini (cacciatori, fabbricanti di armi e di munizioni, agricoltori), i cui punti di vista però divergono, perfino nell'ambito delle singole categorie.

L'oratore elenca poi i punti maggiormente contrastati: se sia utile modificare la legislazione vigente o non piuttosto elaborare una generale riforma; se il costo della licenza debba essere unico oppure no, a seconda che l'esercizio sia limitato ovvero esteso a tutto il territorio; se sia opportuna o no l'assicurazione obbligatoria; se la data di apertura della caccia debba o non debba essere unica; se debba essere consentita la caccia primaverile; se debbano vietarsi i richiami acustici; se sia ammissibile la caccia nei fondi chiusi; se debbano mantenersi le riserve; se debbano essere istituite riserve sociali; se l'Associazione cacciatori debba essere unica.

Avviandosi alla conclusione il senatore Spezzano, pur manifestando perplessità e ritenendo che il disegno di legge debba con-

siderarsi un primo passo per la riforma della legislazione venatoria, afferma che il testo pervenuto dalla Camera deve essere approvato, per necessità, senza modifiche. L'oratore aggiunge che il provvedimento non è soltanto un compromesso fra parlamentari ma un accordo cui hanno partecipato amministrazioni provinciali, comitati della caccia e la Federazione italiana della caccia, e che la caccia italiana non può più essere lasciata nell'attuale stato di incertezza. Auspica infine che venga esercitata un'efficace sorveglianza, che si formi una più sentita « coscienza venatoria », che la lotta al bracconaggio sia potenziata e che, infine — a somiglianza di quanto si è fatto per il CONI con gli introiti sugli spettacoli sportivi — una parte degli 11 miliardi corrisposti annualmente dai cacciatori sia restituita virtualmente ai medesimi, attraverso opere di ripopolamento.

Il senatore Bonafini afferma che, mentre il relatore ha lasciato capire di non voler prendere una posizione precisa e il senatore Spezzano ha dichiarato che non è opportuno apportare modifiche al testo pervenuto dalla Camera, egli ritiene che il grande numero di sportivi della caccia a nome dei quali ritiene di parlare abbia diritto ad una legge sociale, dopo un'attesa di venticinque anni.

A suo giudizio, il testo approvato dalla Camera non risolve i problemi principali del settore. L'oratore trova assurdo che sia mantenuto il diritto alla riserva privata, auspica l'istituzione di riserve intercomunali ed espone i motivi per cui è contrario alla caccia primaverile ed alla caccia con le reti, considerando quest'ultima come una manifestazione primitiva ed intollerabile. Aggiunge che occorre aumentare il numero delle bandite e delle zone di ripopolamento, stabilendo nello stesso tempo il controllo sulle riserve montane, nelle quali, peraltro, tutti i cittadini dovrebbero avere il diritto di cacciare.

Esaminato brevemente il funzionamento della Federcaccia, il senatore Bonafini afferma che un'organizzazione nazionale è certamente necessaria, ma non deve assumere la posizione tenuta dalla Federcaccia nel passato, bensì adeguarsi, nel suo regolamento, ai problemi di un accresciuto numero di cacciatori come è quello attuale.

Dopo avere affermato, quanto al problema della tassazione, che una volta istituite le Regioni, una grossa *tranche* delle quote corrisposte sarà devoluta appunto ai nuovi enti, l'oratore passa alla questione delle armi sostenendo l'inopportunità di consentire l'uso dei fucili a ripetizione a cinque colpi in luogo della tradizionale « doppietta », che offre una certa garanzia per la conservazione del patrimonio faunistico.

In conclusione il senatore Bonafini raccomanda alla Commissione di adottare una normativa adeguata ai tempi moderni, normativa che egli non ravvisa nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione è poi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione » (1771). approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alla 9ª Commissione).

Accogliendo la proposta del senatore Tiberi, la Commissione decide di esprimere parere favorevole per la parte di sua competenza.

La seduta termina alle ore 12,15.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
BUSSI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Picardi e per il commercio con l'estero Graziosi.

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (1649-B), d'iniziativa del deputato Scricciolo, approvato dalla Ca-

mera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il senatore Forma, dopo avere riferito sulla modificazione apportata dalla Camera al testo già approvato dal Senato, propone di ripristinare quest'ultimo con ulteriori emendamenti di carattere formale.

Nel dibattito che segue, il senatore Vercellio afferma che il provvedimento dovrebbe essere esteso anche ad amministrazioni diverse da quella del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato; i senatori Secci, Francavilla e Carubia esprimono l'avviso che il disegno di legge dovrebbe essere definitivamente approvato; il senatore Banfi manifesta perplessità di natura giuridica, che a suo avviso sarebbero superabili se venissero formalmente precisati i vari livelli di pericolosità del lavoro di ispettore minerario.

Il relatore, riassunti i termini della discussione, dichiara di rimettersi al Governo circa il suggerimento del senatore Banfi, il quale, a suo avviso, renderebbe possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Dopo che il sottosegretario Picardi ha replicato agli oratori intervenuti, la Commissione — col voto contrario dei senatori comunisti, annunciato dal senatore Francavilla — approva un emendamento inteso a ripristinare il testo già votato dal Senato, con talune ulteriori modificazioni di natura formale.

Così modificato, il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

« **Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione** » (1771), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione ed approvazione).

Dopo un intervento del relatore Bernardinetti, che riassume i termini del dibattito svoltosi precedentemente in Commissione e dà schiarimenti in rapporto alle perplessità manifestate, il sottosegretario Graziosi espone ampiamente i motivi che hanno suggerito al Governo la presentazione del disegno di legge. Tali motivi — precisa

l'oratore — trovano origine, oltre che in impegni internazionali già assunti dall'Italia, anche nella necessità di accelerare la prassi burocratica attualmente necessaria per l'emanazione del decreto di cui trattasi; il rappresentante del Governo conclude assicurando la Commissione sulla natura meramente procedurale del disegno di legge, dal quale non possono derivare vantaggi per i maggiori produttori o danni per i minori, ed auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge. Dopo una breve replica dei senatori Cerreti ed Audisio, che ribadiscono la perplessità del Gruppo comunista e dichiarano di astenersi dal voto, la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una Parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965** » (1729).

(Parere alla 3^a Commissione).

Riferisce il senatore Banfi, il quale, dopo avere rilevato che la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) contenuta nel disegno di legge tende ad agevolare i Paesi sottosviluppati, osserva che lo stesso principio dovrebbe essere applicato anche ai Paesi dell'area socialista. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Intervengono quindi i senatori Zannini e Forma — i quali replicano all'estensore del parere, ponendo in rilievo le difficoltà che potrebbe incontrare, nella realizzazione pratica, l'auspicio da lui formulato — nonché il senatore Montagnani Marelli, il quale invece si dichiara d'accordo col senatore Banfi.

La Commissione approva quindi il parere favorevole.

« **Modifiche all'articolo 5 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai** » (1665), d'iniziativa dei senatori Pace e Grimaldi.

(Parere alla 10^a Commissione). (Seguito).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, già formulata in altra seduta dall'estensore senatore Zannini.

« **Modifica della legge 13 giugno 1961, n. 526, in materia di agevolazioni tributarie nelle località economicamente depresse** » (1085), d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo e Berlanda.
(Parere alla 5ª Commissione).

Su proposta dell'estensore, senatore Bernardi, e del sottosegretario Picardi, la Commissione decide di esprimere un parere non favorevole al provvedimento, in quanto quest'ultimo risulta superato dalla legge 22 luglio 1966, n. 614 (agevolazioni per le aree depresse del Centro-nord).

« **Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni** » (1354).
(Parere alla 5ª Commissione). (Seguito).

Dopo che l'estensore del parere, senatore Vecellio, ha replicato agli oratori intervenuti nel precedente dibattito, la Commissione approva il parere favorevole sul disegno di legge.

« **Obbligo della costruzione di parcheggi** » (1760), d'iniziativa del senatore Mammucari.
(Parere alla 7ª Commissione).

Riferisce il senatore Vecellio: egli espone i motivi per cui è favorevole in linea di massima al provvedimento, osservando, tuttavia, che sarebbe necessaria una formulazione più ampia; propone quindi alla Commissione di approfondire ulteriormente taluni aspetti del disegno di legge e di soprassedere all'ulteriore esame, in attesa del parere già richiesto da lui stesso all'A.C.I.

Dopo una breve replica del senatore Mammucari, la Commissione accoglie la proposta di rinvio formulata dall'estensore.

La seduta termina alle ore 11,40.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
Simone GATTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato** » (1811), d'iniziativa dei deputati De Marzi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Dopo la relazione favorevole del senatore Torelli, alle cui conclusioni si associano il senatore Trebbi ed il sottosegretario Calvi, la Commissione approva il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« **Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi** » (1753), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati.
(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Pezzini, afferma che le perplessità manifestate sul disegno di legge, in una precedente seduta, possono essere superate con una diversa formulazione dell'articolo unico in discussione.

Quindi, dopo interventi favorevoli dei senatori Bermani, Zane e Fiore sulla sostanza del provvedimento, la Commissione lo approva nel seguente testo, proposto dal sottosegretario Calvi: « Articolo unico. — La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, per quanto attiene all'assunzione nei pubblici impieghi dei centralinisti ciechi, va integrata con la seguente: " In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verificano vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti e temporaneamente inquadrati nella corrispondente categoria del ruolo soprannumerario, ovvero, in assenza di questo, del personale avventizio o di categoria equipollente " ».

In conseguenza dell'emendamento apportato, il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

IN SEDE REFERENTE

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558), d'iniziativa del senatore Valsecchi Pasquale. (Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Torelli, il quale, premesse alcune considerazioni sulla singolare posizione di fatto e di diritto del comune di Campione, osserva che anche i rapporti previdenziali ed assistenziali instaurati in quella località meritano una particolare regolamentazione. Il relatore ritiene pertanto utile che, in attesa di una definitiva sistemazione dei complessi aspetti del problema, sia attuata una normativa provvisoria, come quella prevista dal provvedimento in esame, al fine di regolarizzare numerose situazioni di fatto che sono in contrasto con la legislazione nazionale.

Il Presidente propone quindi un breve rinvio dell'esame del disegno di legge, per consentire un migliore approfondimento del problema e per poter acquisire, nel frattempo, il parere della Commissione giustizia, tuttora non pervenuto.

Dopo interventi del senatore Brambilla, il quale chiede notizie sulle condizioni dei lavoratori nel comune di Campione, del sottosegretario Calvi, che espone alcune perplessità del Ministero sull'attuale formulazione del disegno di legge, e del senatore Valsecchi, che sottolinea invece la necessità e l'urgenza del provvedimento da lui proposto, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

SUGLI ACCERTAMENTI DI MANO D'OPERA IN AGRICOLTURA E SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE SULLE NORME DELEGATE IN BASE ALLA LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903

In risposta ad una richiesta del senatore Caponi, il sottosegretario Calvi informa che la commissione ministeriale, incaricata di predisporre una riforma delle norme concernenti il collocamento in agricoltura, terminerà i suoi lavori entro il prossimo 31 ottobre; sulla base delle conclusioni della commissione predetta, il Ministro del lavoro provvederà quindi alla presentazione di un apposito disegno di legge.

I senatori Di Prisco e Fiore sollecitano la convocazione della commissione parlamentare incaricata di esprimere il parere sulle norme previdenziali delegate al Governo in base alla legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il senatore Varaldo ritiene invece inopportuna una convocazione della commissione anzidetta, prima che il Governo abbia predisposto un progetto di legge delegata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In seguito ad una sollecitazione del senatore Caponi, il Presidente assicura che i disegni di legge nn. 182 e 1579, concernenti la valutazione del lavoro della donna contadina, saranno posti all'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

IGIENE E SANITÀ (11*)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici** » (679), d'iniziativa dei senatori Angelini Cesare ed altri.

« **Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie della professione medica nel campo dell'odontoiatria** » (815), d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri.

« **Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico** » (1463), d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri.

« **Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico** » (1485).

« **Disciplina dell'attività dell'odontotecnico** » (1524), d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello articolo 12 nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

In un breve intervento, il senatore Pignatelli si compiace col Ministro per lo sforzo compiuto al fine di disciplinare l'attività degli odontotecnici, ma ricorda che è compito della Commissione predisporre un provvedimento atto a debellare l'abusivismo, che si verifica oggi in notevole misura ad opera di medici inetti e di scarsa coscienza.

Il senatore Pasquale Valsecchi ricorda nuovamente la mancata adesione di tutti i sindacati degli odontotecnici all'accordo con gli odontoiatri, cui il Ministro ha fatto riferimento nella precedente seduta.

Il senatore Samek Lodovici dichiara di accettare nella sostanza l'articolo 12 del testo governativo, sul quale, a suo parere, non dovrebbe essere difficile trovare l'accordo, una volta che siano rispettate le giuste esigenze della dignità professionale degli odontotecnici.

A tal fine egli sottopone alla Commissione alcuni emendamenti: una trasposizione di parole nel primo comma; l'inversione degli ultimi due commi, con la soppressione delle parole: « od incruenta » nel secondo, e l'aggiunta, alla fine del comma stesso, delle parole: « di prendere autonomamente le impronte e qualsiasi cura conservativa del dente »; nonchè la sostituzione, nell'ultimo comma, dell'espressione: « durante le prove » con l'altra: « per le prove ».

Nell'illustrare queste modifiche, l'oratore osserva che, accanto al prestigio dell'odontoiatra, non si può non riconoscere all'odontotecnico, dopo un quinquennio di studi severi, una pur limitata autonomia, e che non vi può essere collaborazione fattiva se non in un clima di reciproco rispetto e fiducia fra i due elementi.

Prende poi la parola il senatore D'Errico, per illustrare a sua volta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che, a suo avviso, pur non incidendo sullo spirito del progetto governativo, ne migliora però la formulazione. Egli insiste, fra l'altro, affinché sia mantenuta l'espressione « incruenta » ed è contrario alla sostituzione del « durante » con il « per », proposta dal precedente oratore.

Il senatore Cassini si dichiara d'accordo, in linea di massima, col testo governativo, che non solo è il risultato di un accordo fra

le parti, ma risponde anche al punto di vista espresso da un comitato di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità. Egli concorda con gli emendamenti proposti dal senatore Samek Lodovici, tranne la soppressione delle parole « od incruenta », e riafferma la necessità che si adotti comunque una dizione tale da non consentire all'odontotecnico di prendere da solo le impronte per apparecchi di protesi.

Il senatore Zonca è del parere che l'articolo 12 debba essere approvato nel testo proposto dal Governo, tanto più che ogni provvedimento si presenta con una concatenazione logica alla quale nuocciono le troppo minuziose specificazioni introdotte in singoli articoli. L'oratore insiste affinché venga mantenuta l'espressione « o incruenta » in quanto ampia e abbastanza precisa, e sia conservata la parola « durante », per meglio garantire la presenza del medico nelle prove di congruenza.

Il senatore Indelli ritiene che il testo proposto dalla Sottocommissione leda la dignità professionale degli odontoiatri e conferisca all'odontotecnico competenze eccessive, facilitando i fenomeni di abusivismo e « prestanomismo ». Egli insiste sulla necessità che le impronte vengano prese soltanto dall'odontoiatra, e si dice disposto ad accettare, sia pure a malincuore, nell'articolo 12, l'equiparazione dei semplici medici chirurghi ai dentisti specializzati. Conclude sostenendo calorosamente la necessità che odontoiatra e odontotecnico rimangano ciascuno al proprio posto ed esercitino le funzioni che loro competono, nell'interesse della salute pubblica.

Il senatore Cesare Angelini sostiene che all'odontotecnico, il quale, sia pure su direttive dell'odontoiatra ha costruito un apparecchio di protesi, non può essere proibito qualsiasi contatto con il paziente. L'oratore aggiunge che non mancano all'Ordine dei medici i mezzi per combattere l'abusivismo senza bisogno di ulteriori norme; si dichiara infine favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Samek Lodovici.

A questi ultimi aderisce altresì il senatore Ferroni, anche a nome del senatore Sellitti, sostenendo che occorre mantenere una giu-

sta proporzione tra la durata del corso e gli altri requisiti che si richiedono agli odontotecnici, e le funzioni che essi saranno chiamati a disimpegnare, mentre sembra invece che si voglia tutelare piuttosto l'interesse degli odontoiatri, il che contrasta con la equità e con la giustizia.

Il senatore Maccarrone, richiamandosi alla legge del 1908, fa presente che fino ad oggi la protesi dentaria è stata monopolio esclusivo dell'odontoiatra, ciò che, a suo avviso, contrasta con la realtà e con l'evoluzione delle cose. Egli ammette che il progetto governativo possa migliorare la situazione; esso gli appare tuttavia inadeguato a favorire quelle possibilità di sviluppo dell'attività sanitaria a cui il Governo mostra di non essere insensibile. A detta dell'oratore, non ha più senso oggi di parlare di « arte sanitaria », dal momento che all'odontotecnico viene richiesta una somma di cognizioni ed una preparazione specifica tale da rendere più esatta la qualifica di « professionista ausiliario ». Pur dando atto al senatore Samek Lodovici dello sforzo compiuto per superare le divergenze esistenti, egli osserva che occorre soprattutto puntualizzare ciò che vi è di differenziato nelle due categorie in questione ed arrivare almeno ad una delimitazione netta delle rispettive funzioni; conclude dichiarando di ritenere ingiusto che l'esercizio dell'attività odontotecnica sia lasciata all'arbitrio di un soggetto privato — l'odontoiatra —, nel senso di far decidere a quest'ultimo la opportunità e la misura della collaborazione con il suo ausiliario.

Il senatore Perrino osserva che, a suo parere, si sta perdendo di vista il fondamentale obiettivo del provvedimento in esame, che è quello di elevare la dignità professionale degli odontotecnici con un più valido titolo di studio e con la creazione di un albo professionale. L'oratore conclude dichiarandosi favorevole all'articolo 12 del testo governativo, che si conforma, tra l'altro, alle norme vigenti nella Comunità europea.

Il relatore, senatore Di Grazia, ricorda che sull'articolo 12 la Sottocommissione (nella quale erano rappresentati tutti i Gruppi politici) si dichiarò sostanzialmente concorde con la formulazione governativa, proponendo soltanto di consentire la pre-

senza dell'odontotecnico anche nella presa delle impronte. Il relatore riconferma che l'odontotecnico diplomato rappresenta un elemento meritevole di fiducia, per cui gran parte delle preoccupazioni affacciate nel corso della discussione gli appaiono ingiustificate. Egli raccomanda l'approvazione dell'articolo nel testo proposto dalla Sottocommissione, salvo emendamenti di modesta portata.

Conclude il dibattito il ministro Mariotti. Egli invita la Commissione a tenere conto della situazione reale che si è determinata nel campo specifico. Da un lato vi è, negli odontoiatri, uno sforzo inteso a difendere la propria categoria, nel timore che gli odontotecnici possano esercitare abusivamente l'odontoiatria; gli odontotecnici, dal canto loro, tendono, una volta qualificati sul piano didattico, ad affrancarsi dagli odontoiatri da cui dipendono, e a rivendicare una certa autonomia per quanto riguarda le protesi dentarie. Il progetto governativo tende per il momento a delimitare i campi delle rispettive competenze, a tutelare la salute pubblica e a combattere l'abusivismo; non mancherà poi una successiva evoluzione conforme alle necessità ed alle reali esigenze. Il Ministro non ritiene di accogliere gli emendamenti presentati, in quanto, a suo avviso, la formulazione governativa è idonea a risolvere tutti i problemi che si sono delineati e a conciliare i contrasti verificatisi fra le due categorie. Egli esorta pertanto la Commissione ad approvare l'articolo 12 nel testo del Governo.

Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione l'emendamento del senatore D'Errico, di cui il primo comma viene respinto, e il secondo e il terzo sono ritirati dallo stesso presentatore.

La Commissione approva invece (dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori Di Grazia, D'Errico e Indelli) gli emendamenti presentati dal senatore Samek Lodovici; conseguentemente, gli altri emendamenti presentati risultano decaduti.

Approvato l'articolo 12 nel testo modificato, il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**5ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

Giovedì 29 settembre 1966, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica (1758) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-57 (600) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 (601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59 (602) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERGAMASCO ed altri. — Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti (211).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri. — Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

2. Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato BUZZI. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di mq. 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, Piazza Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico) (1629) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

5. Erogazione di contributi da parte del Ministero del tesoro a favore della mensa aziendale della Zecca (1151).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Giovedì 29 settembre 1966, ore 10

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente « Biennale Venezia esposizione internazionale d'arte » (Esercizio 1961) (*Doc. 29-7*);

Ente autonomo Fiera Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-41*);

Ente autonomo Fiera Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-59*);

Ente autonomo Fiera Bolzano campionaria internazionale (Esercizio 1963-64) (*Doc. 29-105*);

Ente « Biennale Venezia esposizione internazionale d'arte » (Esercizio 1962) (*Documento 29-106*).

2. Istituto cotoniero italiano (Esercizio 1961) (*Doc. 29-28*);

Ente italiano della moda (Esercizio 1962) (*Doc. 29-67*);

Istituto cotoniero italiano (Esercizio 1962) (*Doc. 29-104*);

Ente italiano della moda (Esercizio 1963) (*Doc. 29-124*);

Ente italiano della moda (Esercizio 1964) (*Doc. 29-165*).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 29 settembre 1966, ore 9

Esame del disegno di legge:

BASILE. — Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria (1795).

**Commissione parlamentare
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

PALAZZO MONTECITORIO

Giovedì 29 settembre 1966, ore 11.

- 1) Elezione di un segretario;
- 2) Predisposizione del programma di Tribuna Politica per il 1967;
- 3) Varie.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22*